

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, FERRARA Pietro, ACONE e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991

Istituzione dell'assegno di maternità

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intendono sostenere, con una corresponsione diretta, le scelte di maternità, analogamente a quanto avviene in Francia ed in altri Paesi europei.

Le scelte di maternità sono a volte scelte più difficili o altrettanto difficili quanto le scelte di «non maternità», sia a causa di carenze od insufficienze di servizi a sostegno delle famiglie, sia a causa di quanto oggi costa far crescere un figlio.

Per questo abbiamo previsto, al fine di rimuovere gli ostacoli alle scelte di maternità, sia per le non lavoratrici che per le lavoratrici che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni annui, l'istituzione di un assegno di maternità pari a lire 300.000 mensili, da corrispondersi dalla data di inizio della gravidanza fino alla data del compimento del terzo anno di età del bambino.

Alla copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dall'attuazione della pre-

sente proposta si provvede mediante una maggiorazione dell'IVA pari al 4 per cento su specifici consumi ritenuti di lusso. In particolare, con riferimento all'anno 1991, il costo per l'attuazione della norma è stato così quantificato: si prevede che i bambini nati nell'anno siano 600.000, di cui il 40 per cento nelle famiglie con un reddito entro 30 milioni di lire annui.

Le mamme che verrebbero a godere dell'assegno mensile di 300.000 lire sarebbero quindi 240.000 per un ammontare complessivo di lire 648 miliardi ($300.000 \times 9 \times 240.000$).

Poichè l'assegno continua ad essere erogato per i successivi tre anni dalla gravidanza, a regime si avrebbe un ulteriore esborso di lire 2.592 miliardi ($300.000 \times 12 \times 240.000 \times 3$).

Il conto totale nell'anno è quindi pari a lire 3.240 miliardi.

Per la copertura di tale costo è necessario applicare una maggiorazione dell'IVA pari al 4 per cento su specifici consumi ritenuti di lusso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla scelta di maternità, è istituito un assegno di maternità pari a lire 300.000 mensili, esente dalle imposte sul reddito, spettante, dalla data di inizio della gravidanza fino alla data del compimento del terzo anno di età del bambino, alle donne lavoratrici o non, che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni di lire annui.

2. L'assegno è cumulabile con quelli spettanti nel caso di gravidanze iniziate prima del compimento del terzo anno di età di ciascun figlio.

Art. 2.

1. Alla copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimata in lire 3.240 miliardi all'anno a regime, si provvede mediante una maggiorazione del 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su specifici consumi ritenuti di lusso.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le relative norme attuative.